Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 23 febbraio — Numero 45

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 155, *che estende ai territori annessi al Regno la tassa di manomorta.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di mano-morta in conformità delle disposizioni della legge testo unico 13 settembre 1874, n. 2078

(serie 2ª) e del regolamento relativo approvato col Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129 (serie 2ª) e con le modifiche apportatevi:

a) dalla legge 22 luglio 1894, n. 339 (art. 6);

b) legge 2 luglio 1896, n. 265 (art 3);

c) legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 31);

d) dal R. decreto Legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, allogato G (articolo unico);

e) dal R. decreto-legge 19 gennaio 1922, n. 23 (articoli 3, 4, 5);

f) dal R. decreto 19 gennaio 1922, n. 24 (art. 1);

g) dal R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200 (articoli 5 e 10);

h) dal R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1411.

Art. 2.

Le tasse di cui al precedente articolo sono soggette al contributo di venti centesimi per ogni lira a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, in conformità del R. decreto 18 dicembre 1921, n. 1859.

Art. 3.

Ove alla data di attivazione del presente decreto, nei territori annessi non fossero stati ancora istituiti gli uffici finanziari in conformità dell'ordinamento vigente nel Regno, le attribuzioni che la legge ed il regolamento deferiscono agli uffici del registro ed alle Intendenze di finanza, saranno esercitate rispettivamente dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo) e dalle autorità provinciali di finanza.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1927 e tutte le norme che nel frattempo venissero pubblicate per modificare comunque le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si intenderanno estese ai territori annessi.

Art. 5.

A partire dal 1° gennaio 1927 gli Enti, assoggettati al pagamento delle tasse portate dal presente decreto, non saranno più tenuti al pagamento della tassa di equivalenza (equivalente d'imposta) di cui alla rubrica 113-106 della tariffa annessa alla legge 9 febbraio 1851 B. L. I., n. 50, con le modifiche apportate dalla legge 13 dicembre 1862, B. L. I., n. 89.

Dall'entrata in vigore del presente decreto cesseranno altresì di aver vigore tutte le contrarie disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 156, che estende ai territori annessi al Regno le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni della legge 26 gennaio 1896, n. 44 e del regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 69, relative alle tasse sulle assicurazioni o contratti vitalizi, con le modificazioni apportate dagli allegati D ed L al R. decreto legisl. 24 novembre 1919, n. 2163 e dal R. decreto legisl. 22 gennaio 1922, n. 107.

Alle tasse di cui al comma precedente è applicabile l'addizionale a favore dei combattenti, mutilati e vedove di guerra con prole portata dalla legge 20 agosto 1921, n. 1178 estesa ai territori annessi col R. decreto 18 dicembre 1921, n. 1859.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore contemporaneamente all'altro di pari data che estende ai territori annessi la legge sulle tasse di registro.

Con provvedimento del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni estese col presente decreto nonchè quelle per l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dal R. decreto 5 dicembre 1895, n. 678, che col presente decreto viene anch'esso esteso ai territori indicati all'art. 1.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le corrispondenti disposizioni previste dalle norme del cessato regime e comunque contrarie a quelle estese col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 157, che estende ai territori annessi al Regno la tassa sulla circolazione e negoziazione dei titoli e sul capitale delle Società straniere.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono dovute le tasse sul capitale impiegato dalle Società straniere nelle operazioni che compiono nello Stato; e le tasse sulla circolazione e negoziazione dei titoli, in conformità degli articoli 70 ad 81 del T. U. approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, e con le modificazioni successivamente apportatevi dalle seguenti disposizioni:

a) Legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C* (art. 12);

b) Legge 23 aprile 1911, n. 509 (art. 20) e regolamento relativo approvato col R. decreto 11 giugno 1911, n. 544 (art. 4);

c) R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1115 (art. 1);

d) Decreto legislativo 9 novembre 1916, n. 1525 art. 1 lettere *a*) o *b*) ed art. 2);

e) Decreto legislativo Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300;

f) R. decreto legislativo 24 novembre 1919, numero 2163, allegato *D*;

g) R. decreto 22 gennaio 1922, n. 200 (art. 5).

Art. 2.

Le denuncie prescritte dagli articoli 70 e 76 del T. U. 4 luglio 1897, n. 414, dovranno essere effettuate presso gli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), ove alla data dell'applicazione del presente decreto non funzionassero ancora nei territori annessi gli Uffici del registro.

In tale caso saranno del pari deferite agli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) ed alle autorità provinciali di finanza tutte le attribuzioni che per le citate disposizioni vengono esercitate rispettivamente dagli Uffici del registro e dalle Intendenze di finanza

Art. 3.

Nella procedura per il rilascio del certificato peritale di cui all'art. 4 del regolamento 11 aprile 1911, n. 546, la notifica al contribuente dell'avviso e della intimazione sarà eseguita dal serviente o messo comunale e quando debba farsi nel luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario potrà essere eseguita da impiegati addetti all'Ufficio medesimo.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 80 e 81 del T. U. 4 luglio 1897, n. 414, troveranno applicazione quando saranno attuate nei territori annessi le leggi sul credito agrario.

Agli articoli del Codice di commercio del Regno citati nelle disposizioni estese s'intendono sostituite le corrispondenti disposizioni del cessato regime vigenti in materia fino a quando nei territori annessi non sarà esteso il libro I titolo IX del Codice di commercio del Regno.

Art. 5.

Le tasse di cui al presente decreto sono soggette al contributo di venti centesimi per ogni lira a favore dei mutilati dei combattenti e delle vedove di guerra con prole in conformità del R. decreto 18 dicembre 1921, n. 1859.

Art. 6.

L'entrata in vigore del presente decreto è stabilita al 1° gennaio 1924.

Dall'entrata in vigore del decreto decorreranno i termini di cui agli articoli 70 e 76 per le denuncie che sono tenute a fare le Società straniere, per quanto riguarda il capitale destinato alle loro operazioni nel Regno, e le Società, gli Istituti, gli Stabilimenti, le Provincie, i Comuni e le altre Amministrazioni per quanto riguarda i titoli negoziabili da loro emessi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime contrarie a quelle che vengono introdotte col presente decreto.

Le Società commerciali ed industriali di credito o di assicurazione di qualunque forma, dalla data in cui verranno assoggettate alle tasse di cui al presente decreto, non saranno più tenute al pagamento della tassa d'equivalenza dovuta giusta la rubrica 13/106 della tariffa annessa alla legge 9 febbraio 1850 B. L. I. numero 50, modificata con la legge 13 dicembre 1862, B. L. I., n. 89.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S. A P

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601 recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301 che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento;

Visto il Nostro decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 che modifica gli articoli 3 e 5 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910;

Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità;

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, col quale vengono stabilite le norme e i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta;

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1914, n. 439 col quale è modificato l'art. 2 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384;

Visto il Nostro decreto 21 novembre 1901, n. 558, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del Nostro decreto 22 ottobre 1914, numero 1229, è sostituito il seguente:

I tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovranno compilare, entro il termine massimo di giorni trenta, una memoria riguardante l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sanità e di commissariato, in base all'esperienza di guerra.

Dette memorie saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione presieduta da un generale d'esercito o di armata o designato comandante di armata.

Innanzi a tale Commissione i candidati saranno poi chiamati a discutere oralmente la propria memoria ed a rispondere intorno a tutti quegli altri argomenti, relativi al rispettivo servizio, sui quali la Commissione stessa crederà opportuno interrogarli.

Art 2

Alla Commissione di cui all'art. 6 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituita la seguente:

generale commissario;
colonnello in servizio di stato maggiore;
colonnello d'amministrazione.

Art. 3.

All'art. 2 del Nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

L'esperimento per i capitani di cavalleria (eccettuati quelli che compirono con risultato favorevole i corsi della Scuola di guerra) consisterà in una manovra coi quadri della durata di giorni dieci.

Durante questa, uno dei partiti, od entrambi, potranno allontanarsi per qualche giorno dalla località designata come sede della Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno:

a) redigere ordini di operazioni a tavolino sia col solo sussidio della carta al 100.000, sia previa ricognizione sul terreno;

b) discutere sul terreno le disposizioni date, risolvere per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, quei quesiti che la Commissione riterrà di proporre in relazione colla manovra in corso di svolgimento;

c) dimostrare esatta e completa conoscenza dei mezzi dei quali dispone la propria arma e relative modalità d'impiego;

d) dimostrare di avere quella conoscenza delle altre armi indispensabile per il buon impiego della propria in armonia colle armi suddette.

La Commissione esaminatrice dovrà inoltre valutare:

1° l'attitudine, la resistenza fisica dei candidati in genere;

2° la loro capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica;

3° l'attitudine e capacità fisica di cavalcare.

Il giudizio su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione così composta:

generale a disposizione del presidente del Consiglio dell'esercito per l'arma di cavalleria;
1 generale di brigata di fanteria;
1 generale di brigata di cavalleria;
1 colonnello ed 1 tenente colonnello o maggiore di cavalleria;
1 colonnello di artiglieria;

I candidati saranno chiamati agli esperimenti in gruppi di circa 20.

Art. 4.

Alla Commissione di cui all'art. 5 del decreto di cui sopra è sostituita la seguente:

Generale a disposizione del presidente del Consiglio dell'esercito per l'arma di artiglieria;

Generale di divisione direttore superiore delle costruzioni di artiglieria;

Generale di brigata del ruolo tecnico d'artiglieria (capo del servizio lavorazioni correnti);

Due direttori delle costruzioni d'artiglieria.

Art. 5.

L'art. 6 del decreto medesimo viene così parzialmente modificato:

1° Gruppo.

Prova unica — Amministrazione - Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione - Igiene militare.

2° Gruppo.

Prova unica — Anatomia chirurgica e medicina operatoria.

3° Gruppo.

Prova 1ª — Clinica medica o clinica chirurgica.
Prova 2ª — Medicina legale militare.

Composizione della Commissione:

Un generale medico.

Nove: generali medici, colonnelli o tenenti colonnelli medici (suddivisi in tre Sottocommissioni).

Art. 6.

Alle parole: « un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio » dell'art. 7 del decreto stesso, vengono sostituite le seguenti: « un delegato del Ministero di agricoltura ».

Art. 7.

Alle Commissioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 dello stesso decreto vengono sostituite rispettivamente le seguenti:

a) generale commissario;
1 colonnello o tenente colonnello in servizio di stato maggiore;
2 colonnelli o tenenti colonnelli commissari;

b) generale commissario;
1 colonnello o tenente colonnello in servizio di stato maggiore;
2 colonnelli o tenenti colonnelli commissari;
1 tenente colonnello di sussistenza.

c) generale commissario;
1 colonnello o tenente colonnello in servizio di stato maggiore;
1 colonnello di amministrazione;
2 tenenti colonnelli di amministrazione.

Art. 8.

L'articolo 2 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, numero 1384, è sostituito dal seguente:

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio ed aeronautica (non compresi quelli del ruolo speciale tecnico di artiglieria, e compresi quelli in servizio di S. M.) verranno sottoposti ad un esperimento teorico e ad un esperimento pratico.

A) Esperimento teorico.

L'esperimento teorico, sarà in parte comune a tutte le armi, ed in parte speciale a ciascuna arma.

La parte comune consisterà nello svolgimento di un tema scritto, scelto dal candidato fra quelli propostigli su argomenti di fortificazione, di organica, di tattica delle varie armi.

La parte speciale consisterà:

a) per i capitani di fanteria e di cavalleria nello svolgimento per iscritto di un tema scelto fra quelli proposti sull'impiego delle rispettive armi e sui mezzi dei quali essi dispongono;

b) per i capitani di artiglieria: nello svolgimento per iscritto di un tema scelto, fra quelli proposti, relativo a questioni di tiro, d'impiego, di materiali di artiglieria;

c) per i capitani del genio: nello svolgimento delle linee e dei calcoli di un progetto a scelta, tra quelli proposti, relativo ai seguenti argomenti:

ponte occasionale in legno per il passaggio di pesanti carichi (es. tanks); riattamento di un ponte permanente in muratura od in ferro, interrotto, allo stesso scopo; costruzione di capannoni di circostanza di ampia portata o di hangars per aeroplani; condutture d'acqua; serbatoi di cemento armato; impianti idrici; piccoli fabbricati di uso militare.

B) Esperimento pratico.

L'esperimento pratico consisterà in due ordini di prove:

a) manovre con le truppe, nelle quali i candidati potranno essere chiamati a funzionare sia come direttori (manovre con unità contrapposte corrispondenti al grado del candidato), sia come comandanti di partito (unità corrispondenti al grado superiore a quello del candidato).

In particolare: i capitani di artiglieria dovranno comandare al fuoco un gruppo di artiglieria da campagna, pesante campale o pesante a loro scelta;

b) manovra con i quadri, della durata di circa 10 giorni nella quale i candidati avranno il comando di reparti della loro arma non superiori al reggimento (o unità corrispondente), o di piccole colonne delle varie armi.

I capitani dell'arma aeronautica dovranno sostenere gli esami relativi all'arma di provenienza; svolgeranno inoltre un tema scelto, fra quelli proposti, riferentisi a questioni d'impiego e di materiali di aeronautica.

Il giudizio su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione composta come segue:

un generale d'esercito o d'armata o designato comandante di armata;

2 generali di divisione o di brigata;

2 colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria;

2 colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria;

2 colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria;

1 colonnello o tenente colonnello del genio;

1 colonnello o tenente colonnello dell'arma aeronautica.

Durante gli esperimenti la Commissione potrà suddividersi in sotto-Commissioni, ma per esprimere il giudizio di cui al comma precedente, dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Art. 9.

All'art. 3 del Nostro decreto di cui all'articolo precedente, viene aggiunto il seguente periodo:

I capitani predetti, già iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità, dovranno sostenere soltanto l'esperimento definitivo.

Art. 10.

Alle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto medesimo vengono sostituite rispettivamente le seguenti:

a) comandante in 2ª dell'arma;

2 generali di brigata dei carabinieri Reali;

1 colonnello dei carabinieri Reali, segretario o membro supplente (con diritto a voto, solo nel caso che supplisca uno dei membri);

b) generale di divisione a disposizione del presidente del Consiglio dell'esercito per l'arma di artiglieria;

generale di divisione direttore superiore delle costruzioni di artiglieria;

generale di brigata del ruolo tecnico di artiglieria (capo del servizio lavorazioni correnti);

2 direttori delle costruzioni di artiglieria.

Art. 11.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del predetto decreto restano così modificati:

1° Per i capitani medici l'esperimento definitivo consisterà in una prova clinica al letto del malato o in una prova d'anatomia patologica. La Commissione che dovrà pronunciare il giudizio su ciascun candidato, sarà costituita come segue:

Un generale medico;

Nove generali medici, colonnelli o tenenti colonnelli medici.

2° Per i capitani commissari l'esperimento definitivo consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema di logistica (con speciale riferimento al modo di funzionare dei servizi di intendenza presso i principali eserciti durante la recente guerra) scelto dal candidato fra quelli propostigli.

I temi verranno discussi davanti ad una Commissione costituita come segue:

generale commissario;

2 colonnelli o tenenti colonnelli in servizio di Stato maggiore;

2 colonnelli o tenenti colonnelli commissari.

3° per i capitani di sussistenza l'esperimento definitivo consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema, scelto dal candidato tra quelli propostigli, su questioni di ordinamento e di esecuzioni dei vari servizi di sussistenza in pace e in guerra relativamente al nostro esercito ed alla recente guerra.

I temi verranno discussi davanti ad una Commissione così costituita:

generale commissario;

1 colonnello o tenente colonnello in servizio di stato maggiore;

2 colonnelli o tenenti colonnelli commissari;

1 tenente colonnello di sussistenza.

4° per i capitani d'amministrazione la Commissione esaminatrice è la seguente:

generale commissario;

1 colonnello o tenente colonnello in servizio di stato maggiore;

1 colonnello di amministrazione;

2 tenenti colonnelli di amministrazione.

Art. 12

Gli articoli 1, 2 e 3 del Nostro decreto 21 novembre 1901, n. 558, restano così modificati:

Gli esami speciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 21 marzo 1915, n. 301, per l'avanzamento a scelta dei tenenti medici, di sussistenza e veterinari comprenderanno due parti: una preliminare, l'altra definitiva.

La parte preliminare consisterà negli esami indetti dal Ministero della guerra per accertare l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado superiore degli ufficiali sopraindicati.

Per essere ammessi alla parte definitiva degli esami speciali i concorrenti dovranno però aver riportato nella parte preliminare anzidetta l'idoneità in ciascuna materia ed una media complessiva di 16/20.

La parte definitiva consisterà:

per i tenenti medici in una prova pratica di anatomia patologica ed in un esperimento pratico di laboratorio;

per i tenenti di sussistenza nello svolgimento per iscritto di un tema relativo al servizio esecutivo delle sussistenze in pace od in guerra con eventuale riferimento alle norme di contabilità dello Stato;

per i tenenti veterinari nello svolgimento orale di tesi riguardanti la medicina veterinaria.

Le Commissioni esaminatrici saranno così composte:

a) per i tenenti medici:

1 generale medico;
9 ufficiali superiori medici (suddivisi in tre sotto-Commissioni;

b) per i tenenti di sussistenza:
generale commissario;
1 colonnello commissario;
1 ufficiale superiore in servizio di stato maggiore;
1 maggiore di sussistenza;
1 ufficiale superiore del corpo di amministrazione.

c) per i tenenti veterinari:
1 colonnello veterinario;
4 ufficiali superiori veterinari.

Art. 13.

La sède per gli esperimenti di cui agli articoli precedenti sarà di massima quella dei presidenti delle Commissioni, salvo che sia diversamente disposto dal Ministero, cui è riservata altresì la facoltà di variare la composizione delle Commissioni stesse ove non fosse possibile attenersi alle prescrizioni del presente decreto.

Nelle prove scritte ai candidati verranno proposti tre temi; essi dovranno svolgerne un solo, a scelta.

Art. 14.

Le disposizioni di cui sopra andranno in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto e vi rimarranno non oltre il 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 279, che estende alle nuove Provincie la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del Ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere e il relativo regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, numero 715, con le modificazioni che seguono.

Art. 2.

Nella disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, all'articolo 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato o procuratore, viene sostituita, per i cittadini delle nuove Provincie, la legge 6 luglio 1868 B. L. I, n. 96, sull'esercizio della professione di avvocato.

Art. 3.

Alla disposizione di cui alla lettera c) del predetto articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, è sostituita la seguente:

« c) avere conseguito il diploma di ragioniere, oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli Istituti tecnici, o essere licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio, o essere in possesso della licenza di una accademia di commercio o del certificato di scienza contabile di Stato conseguito presso la luogotenenza di Trieste o in altre sedi autorizzate sotto il passato regime, da persona già fornita di licenza di una scuola media di secondo grado ».

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge 15 luglio 1906, n. 327, sono applicabili solo ai cittadini delle nuove Provincie, aventi in esse la loro abituale residenza.

I termini stabiliti nei detti articoli si intendono riferiti al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

L'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715 è modificato come segue:

Per la prima volta dopo la pubblicazione del presente regolamento, entro tre mesi dalla pubblicazione stessa, l'albo dei ragionieri sarà formato in Trieste per i territori della Venezia Giulia, in Trento per i territori della Venezia Tridentina e in Zara per i territori della Dalmazia italiana, da una speciale Commissione per ciascuna di tali circoscrizioni composta di un magistrato che la presiede, di un docente di ragioneria, di un ragioniere, di un laureato in scienze commerciali e di un rappresentante della Camera di commercio. Essi saranno scelti dai presidenti delle Corti di appello di Trieste, Trento e Zara, i quali, per la scelta del rappresentante della Camera di commercio, si atterranno alla designazione che ne farà la presidenza della Camera stessa.

La Commissione formerà l'albo in seguito a domande individuali e farà registrare in esso i nomi e cognomi degli aventi diritto all'esercizio della professione giusta gli articoli 2 e 4 della legge, con le indicazioni di cui all'art. 5 del regolamento. Essa provvederà anche ad

ammettere nell'albo coloro, che avranno dato la prova richiesta dalla prima parte dell'art. 5 della legge.

Art. 6

L'art. 53 del predetto regolamento è modificato come segue: L'esame pratico di coloro che trovansi nelle condizioni indicate dal primo capoverso dell'art. 5 della legge avrà luogo con le norme stabilite dall'art. 22 del predetto regolamento e davanti la stessa Commissione di cui all'art. 5 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 287, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1921, n. 1576, recante semplificazioni per la contrattazione dei mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti;

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui nel biennio 1922-923 per la esecuzione di determinate opere pubbliche;

Veduto l'altro R. decreto-legge 19 febbraio 1922, n. 308, che reca aggiunte al predetto R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori semplificazioni nella procedura dei prestiti della Cassa predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1704, è abrogato, ed è soppressa la Sottocommissione istituita con l'articolo stesso.

La trattazione dei mutui di cui al citato decreto-legge si svolgerà secondo l'ordinaria procedura vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, e nei limiti delle disponibilità di essa.

Art. 2.

Agli articoli 5 e 6 del Reale decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, è sostituito il seguente:

« I progetti tecnici per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento ed il restauro di edifici scolastici e quelli per gli acquedotti e le altre opere d'igiene saranno approvati rispettivamente dal R. provveditore agli studi o dal prefetto su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile e del medico provinciale.

« La domanda del mutuo, corredata del progetto tecnico e dei documenti amministrativi completi, sarà dal provveditore agli studi o dal prefetto, rispettivamente, trasmessa al Ministero dell'istruzione o a quello dell'interno.

« I Ministeri predetti, riconosciuta l'ammissibilità del mutuo nei riguardi tecnici, comunicheranno alla Cassa depositi e prestiti i soli atti amministrativi, con l'indicazione della misura nella quale sia stato ritenuto concedibile il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi a norma delle vigenti disposizioni e con riserva di inviarle successivamente il decreto d'impegno del concorso stesso, in modo che la Cassa, nell'attesa di tale decreto, possa intanto, con economia di tempo, avviare la concessione del mutuo ».

Art. 3.

All'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1921, numero 1576, e all'art. 74 (parte 1, libro secondo) del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:

« Al Ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, per la approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal Consiglio d'amministrazione. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione ».

Art. 4.

Le disposizioni del Reale decreto-legge 19 febbraio 1922, n. 308, con le quali per i mutui contemplati dal Reale decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, si semplifica la procedura stabilita dall'art. 310 della legge comunale e provinciale nel caso che per la garanzia del prestito occorra eccedenza di sovrimposta oltre il limite legale, sono estese anche a tutti gli altri mutui che, secondo le norme in vigore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere indipendentemente dal citato decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 288, che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 490.330 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Gli stanziamenti relativi a taluni servizi delle Amministrazioni del tesoro, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e della guerra non offrono disponibilità sufficienti per sopperire a sopravvenute esigenze. Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 490.330, complessivamente occorrente, la quale è da ripartirsi fra i bilanci delle dette Amministrazioni per le causali sottoindicate:

Ministero del tesoro:

L. 50.000 per spese causali della presidenza del Consiglio dei ministri;

L. 35.000 per assegni e indennità di missione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

L. 35.000 per pagamento di compensi vari ai funzionari addetti ai Gabinetti della stessa Presidenza;

L. 4475 per saldo della somma da rimborsare all'Amministrazione della Real Casa per le spese di trasporto dell'archivio dal Palazzo Pitti alla Reggia di Pisa;

L. 6000 per pagamento di compensi ai componenti del Comi[illegible] di revisione per il controllo della gestione del traffico ma[illegible]imo;

[illegible]0.000 per spese d'ufficio delle Avvocature erariali.

Ministero delle finanze:

[illegible]0.000 per acquisto di un fabbricato ad uso di ufficio e ma[illegible] doganale in Gallipoli.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

[illegible]0.000 per indennità di trasferta e per spese relative a Com[illegible]ni di esami.

[illegible]0.000 per indennità a funzionari di altre Amministrazioni [illegible]iti di incarichi speciali.

[illegible]. 50.000 per rimborso di spese per Commissioni varie.

L. 40.000 per spese di manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

L. 20.000 per pagamento di compensi per lavoro straordinario

Ministero degli affari est[illegible]:

L. 23.355 per pagamento a saldo delle spese inerenti alla partecipazione dell'Italia alla 4ª Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra, mediante assegnazione sul bilancio del Commissariato per l'emigrazione.

Ministero della istruzione pubblica:

L. 50.000 per spese relative a concorsi e a Commissioni;

L. 16.5[illegible]0 per urgenti lavori di riparazione al palazzo della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano

Ministero della guerra:

L. 40.000 per la coniazione di medaglie d'argento al valore militare da conferirsi ai superstiti francesi della campagna del 1859;

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, intende a dare effetto al provvedimento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15.624.500, rimane disponibile la somma di L. 4.375.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire quattrocentonovantamilatrecentotrenta (L. 490.330) da ripartirsi fra i seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 53. Assegni e indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	35.000 —
Cap. n. 54. Compensi vari al personale della presidenza del Consiglio dei ministri	35.000 —
Cap. n. 56. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	50.030 —
Cap. n. 69. Spese di ufficio (Avvocature erariali)	50.000 —
Cap. n. 305 (aggiunto). Compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato	6.000 —
Cap. n. 355-*ter*. Rimborso all'Amministrazione della Real Casa delle spese pel trasporto dell'archivio dal palazzo Pitti alla Reggia di Pisa	4.475 —
Ministero delle finanze:	
Cap. n. 242. Acquisti eventuali di stabili	30.000 —

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 6. Indennità di trasferta, di tramutamento, di missioni, ecc.	30.000 —
Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero, ecc.	10.000 —
Cap. n. 9. Indennità a componenti il Consiglio superiore di magistratura, ecc.	50.000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	20.000 —
Cap. n. 28. Manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma	40.000 —
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 51-*quater*. Assegnazione a favore del Commissariato generale per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla IV Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra	23 355 —
Ministero dell'istruzione pubblica:	
Cap. n. 8. Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ecc.	50.000 —
Cap. n. 153-*bis* (di nuova istituzione) Spese per lavori urgenti di riparazione al palazzo della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano	16.500 —
Ministero della guerra:	
Cap. n. 60-IV (di nuova istituzione). Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valor militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859	40.000 —
	490.330 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 289, che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza dell'8 febbraio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 340.200, occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a necessità di carattere indilazionabile manifestatesi presso taluni servizi delle Amministrazioni del tesoro, della giustizia e degli affari di culto, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno e della marina, per le quali non si dimostravano sufficienti le disponibilità autorizzate sui relativi capitoli del bilancio, il Consiglio dei ministri, attesa la urgenza, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste l'occorrente somma di L. 340.200, da ripartirsi come segue.

Ministero del tesoro.

L. 25.000 per spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio stampa istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

L. 92.000 a titolo di pagamento transattivo alla ditta Usai Gaetano, esecutrice di lavori di sistemazione alle carceri giudiziarie di Oristano.

Ministero delle colonie:

L. 20.000 per pagamento di assegni e indennità di missione e di viaggio agli addetti ai Gabinetti.

Ministero della pubblica istruzione:

L. 30 500 per urgenti lavori di riparazione alla sede dell'Istituto tecnico superiore di Milano.

Ministero dell'interno:

L. 52.000 per spese d'ufficio del Consiglio di Stato.

L. 50.000 per spese di abbonamento, impianti e manutenzione dei telegrafi e dei telefoni degli uffici del Ministero e della pubblica sicurezza.

L. 20.000 da erogarsi in sussidi di pubblica beneficenza da disporre a favore dei danneggiati dall'esplosione del forte Falconara della difesa di Spezia.

L. 30,000 per indennità di residenza e di alloggio ai prefetti del Regno.

L. 700 per spese di cancelleria per la *Gazzetta ufficiale*.

Ministero della marina:

L. 20,000 per pagamenti di assegni e indennità di viaggio e di missione agli addetti ai Gabinetti.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 16.114.830, rimane disponibile la somma di L. 3.885.170:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 22ª prelevazione

nella somma di lire trecentoquarantamila duecento (L. 340,200) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero del tesoro:

Cap. n. 55-*bis*. Spese per l'Ufficio stampa presso la presidenza del Consiglio dei ministri.	25.000 —
Ministero della giustizia e degli affari di culto:	
Cap. n. 38-XIX. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari	92.000 —
Ministero delle colonie;	
Cap. n. 3 Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	20.000 —
Ministero dell'istruzione pubblica:	
Cap n. 149-*bis* (nuovo). R. Istituto tecnico superiore di Milano - Spese per lavori urgenti di riparazione	30.500 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 7. Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, ecc.	52.000 —
Cap. n. 33. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	30.000 —
Cap. n. 39. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi legali nelle Provincie - Spese di cancelleria, ecc.	700 —
Cap. n. 44. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	20.000 —
Cap. n. 92. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc	50.000 —
Ministero della marina:	
Cap. n. 11. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	20.000 —
	340.200 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 293, che modifica il sistema di percezione della imposta sui tessuti di lusso e sui guanti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Nostri decreti 24 novembre 1919, n. 2165 e 8 gennaio 1920, n. 8;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze ha la facoltà di provvedere che, a datare dal 1° aprile 1923, l'imposta di fabbricazione sui tessuti di lusso e sui guanti, anzichè dal fabbricante, al momento dell'uscita dei prodotti dalla fabbrica, venga corrisposta dal commerciante all'ingrosso, o anche in vece sua dal commerciante al minuto.

Art. 2.

Per la riscossione della detta imposta a debito di ciascun commerciante, grossista o minutante, si procederà con le norme in vigore per il pagamento delle imposte dirette.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Il Ministro delle finanze avrà facoltà di stabilire le norme transitorie per il passaggio al nuovo sistema di percezione dell'imposta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 292, che modifica il regime doganale di alcuni concimi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e per l'industria e il commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono in-

trodotte le modificazioni indicate nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella **A**.

Numeri e lettere della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata — Lire oro	Coefficiente di maggiorazione
644 b	*Nota.* — I residui della distillazione degli oli minerali destinati ad essere impiegati nell'industria della calciocianamide, sono ammessi in esenzione dal dazio.			
	Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i detti prodotti e le norme cui deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.			
676 *bis*	Acque ammoniacali concentrate provenienti dalla distillazione del carbon fossile per la produzione del gas	—	esenti	—
715	Concimi chimici:			
a)	fosfatici:			
	I. perfosfati, minerale e di ossa.	—	esenti	—
b)	azotati:			
	I. nitrato di sodio, greggio.	—	esenti	—
	Si considera come greggio anche il nitrato di sodio ottenuto sinteticamente.			

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro segretario di Stato per le finanze
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

1° AVVISO

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi;

SI NOTIFICA:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 triennale num. 2, di L. 6800 rilasciato a favore di Corbelletti Pietro di Pietro minore sotto la p. p. del padre, doveva invece intestarsi a Corbelletti Pietro di Pietro come maggiorenne giusta l'attestazione giurata innanzi il notaio Pietro Quaglino di Vercelli il 23 gennaio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del suddetto buono, perchè scaduto, nelle mani del sig. Corbelletti Pietro di Pietro, maggiorenne.

Roma, 21 febbraio 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

***

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione dei buoni del tesoro quinquennali, 4ª emissione, nn. 122 e 123 di L. 2600 (duemilaseicento) ciascuno, intestati rispettivamente a Mudu Eusebio fu Salvatore e Mudu Luigi fu Salvatore, quali maggiorenni.

Tali buoni, giusta l'atto di notorietà del 30 dicembre 1922 della pretura di Recco ed i relativi certificati di nascita, dovevano invece essere intestati agli stessi quali minori sotto la patria potestà della madre Montepagano Olga fu Vincenzo, vedova Mudu.

Si diffida, perciò, chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 8 febbraio 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	127 15	Dinari	—
Londra	97 48	Corone jugoslave . .	—
Svizzera	389 75	Belgio	111 37
Spagna	325 50	Olanda	8 27
Berlino	0 093	Pesos oro	17 50
Vienna	0 03	Pesos carta	7 70
Praga	61 50	New York	20 55

Oro 396 52

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 62	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 57	—

INSERZIONI

Original Fernet Company

Società anonima

Capitale L. 240.000 versato

SEDE IN MILANO

via Sambuco n. 3

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 17 marzo p. v., alle ore 17, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci - Presentazione del bilancio - Delibere relative.
2. Retribuzione al Collegio sindacale.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni deve essere fatto entro il 15 marzo p. v. alla sede sociale.

Il consigliere delegato
Casasco Giovanni.

8077 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA MOTOBORGO

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

Sede Torino

CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono invitati a presenziare l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci indetta per giovedì 15 marzo 1923, alle ore 15 in prima e alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Torino, corso Ferruccio n. 94, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale a L. 450.000 e conseguente sua reintegrazione a L. 1.500.000.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.500.000 a L. 2.700.000, mediante emissione di n. 12.000 azioni privilegiate da nominali L. 100 caduna.
3. Modifica degli articoli 5, 11, 15, 24 e 26 dello statuto sociale.
4. Rinnovazione dell'intiero Consiglio d'amministrazione, essendosi l'attuale reso dimissionario.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato regolarmente le loro azioni presso lo spettabile Banco di Roma, sede di Torino, entro il giorno 10 marzo 1923.

Torino, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8081 — A pagamento.

CALZIFICIO TORINESE

Società anonima

Capitale L. 2.000.000 — interamente versato

Sede in Torino

I signori azionisti sono adunati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 15 in prima, e alle ore 16 in seconda convocazione, presso la sede sociale, in Torino, Cor o Regio Parco, n. 39, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i soci titolari di azioni nominative, nonchè quelli possessori di azioni al portatore, i quali ultimi abbiano regolarmente depositate le azioni presso la spett. Banca Donn. in Torino, o presso la succursale della spett. Banca commerciale italiana, in Alessandria, entro il giorno 23 marzo 1923.

Torino, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8082 — A pagamento.

Consorzio liquidazione azioni Bansconto - Torino

Società anonima per quote

SEDE IN TORINO

Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono invitati a presenziare l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci indetta per il giorno 16 marzo 1923, alle ore 16, in prima convocazione e per il giorno 17 marzo 1923, alle ore 15, in seconda convocazione, presso la Camera di commercio di Torino via Ospedale n. 28, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società.
2. Nomina del liquidatore.

Hanno diritto ad intervenire tutti i soci che risultassero intestatari di una quota sui libri sociali alla data del presente avviso.

Torino, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8083 — A pagamento

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società anonima immobiliare « La Fiducia » - con sede in Milano - capitale sociale interamente versato lire 1.500.000 sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 2 aprile p. v. in prima convocazione e per il 4 successivo in seconda, nello studio Moretti, via Broletto n. 16, a ore 14,30, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazione di aumento di capitale da coprirsi con conferimento di immobili.
2. Nomina di un sindaco supplente.

Per l'intervento all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere presentate all'assemblea stessa.

Il Consiglio d'amministrazione.

8106 — A pagamento.

" Roma - Società di assicurazioni "

Mutua a quota fissa

Avviso di convocazione

Sono convocate pel giorno 25 marzo 1923 le assemblee provinciali ordinarie come dall'art. 23 dello statuto sociale per le deliberazioni prescritte.

I signori delegati nominati nelle suddette assemblee provinciali ed all'estero ed i signori soci fondatori sono convocati in assem-

blea generale ordinaria pel giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Roma, piazza SS. Apostoli n. 73, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale a 31 dicembre 1922; relazione del Consiglio e dei sindaci.

2. Determinazione del numero degli amministratori ed elezione di cariche sociali.

3. Varie

Roma, 21 febbraio 1923.

Il presidente
senatore P. Leonardi Cattolica.

8108 — A pagamento.

"LA PREVIDENZA AGRICOLA,,

Mutua a quota fissa

Avviso di convocazione

I signori soci ed i signori portatori dei buoni di fondazione sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 marzo 1922, alle ore 12, nella sede sociale di Roma, Piazza SS. Apostoli, n. 73, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale a 31 dicembre 1922 - Relazione del Consiglio e dei sindaci.

2. Determinazione del numero degli anninistratori ed elezione di cariche sociali.

3. Varie.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il presidente
senatore P. Leonardi Cattolica.

8109 — A pagamento.

UFFICIO TECNICO AGRARIO

Società anonima

ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per giovedì 15 marzo 1923, alle ore 14,30, in via dei Mille 10-12 in prima convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina delle cariche sociali.

La seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo 16 marzo alla stessa ora e nel luogo suindicato.

Il Consiglio d'amministrazione.

8110 — A pagamento.

Società tonnara di Marsa Zuaga

Anonima

SEDE IN TRIPOLI

Capitale sociale L. 2.500.000 emesse e versate L. 2.200.000

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, ad ore 15, in Roma, presso la Società generale di credito, via Crociferi n. 44, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione e discussione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

A norma dello statuto per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea, in Tripoli presso il Banco di Roma — a Roma presso la Società generale di Credito — a Palermo ed a Firenze presso le sedi del Credito italiano — a Trapani presso la Banca commerciale italiana.

Quando l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale per deliberare sulle proposte messe all'ordine del giorno, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno 4 aprile 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

I depositi delle azioni come sopra stabiliti rimarranno fermi e validi anche per la seconda convocazione.

I nuovi depositi potranno essere fatti entro il 25 marzo 1923 come sopra indicato.

Roma, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8111 — A pagamento.

Societa' Industrie Frigorifere Meridionali

Capitale sociale L. 4.000.000

Sede in Napoli

Convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

A modifica dell'avviso di convocazione pubblicato sul n. 29 della *Gazzetta ufficiale* del giorno 5 febbraio 1923, viene pubblicato il seguente nuovo avviso:

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 11 marzo 1923, alle ore 12, in prima convocazione, presso la sede della Società a via Colonnello Laballe (Arenaccia) in Napoli ed eventualmente per il giorno 15 marzo 1923 alla stessa ora e nella stessa sede in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.

2. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

3. Proposta di fusione con le Società Ghiacciaie e Neviere napoletane e Società birra, carbone, ghiaccio, magazzini frigoriferi, mediante assorbimento di queste da parte della Società industrie frigorifere meridionali, e modalità relative, a norma degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio.

4. Aumento del capitale in conseguenza della suddetta fusione da L. 4.000.000 a L. 8.000.000.

5. Proposta di modifica degli articoli da uno a 24 e articoli aggiunti dello statuto sociale e coordinamento conseguenziale.

6. Accettazione delle dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.

7. Nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti per il Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni al portatore, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale, ovvero presso la sede di Napoli di uno dei seguenti Istituti:

Banca italiana di sconto in liquidazione;
Banca nazionale di credito;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Istituto italiano di credito marittimo;
Banco di Roma;
Banca popolare, industriale, commerciale, agricola;
Banca generale della Penisola Sorrentina;
Banca di Calabria, nonchè presso la sede di Roma della Banca italiana di sconto in liquidazione.

Il testo delle modificazioni da apportarsi ai sopra indicati articoli dello statuto sociale sarà estensivo presso la sede sociale dal 1° al 10 marzo 1923.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati e saranno ammessi a questa seconda adunanza anche gli azio-

nisti i quali avranno depositato presso la sede sociale o agli Istituti sovraindicati, le loro azioni cinque giorni prima della data della seconda convocazione.

Per gli azionisti portatori di azioni nominative non è richiesto il deposito di azioni sopra indicato.

Napoli, 18 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8115 — A pagamento.

Società birra, carbone, ghiacci e magazzini frigoriferi

Capitale sociale Lire 5.000.000

Sede in Napoli

CONVOCAZIONE
di assemblea ordinaria e straordinaria

A modifica dell'avviso di convocazione pubblicato nel n. 29 della *Gazzetta ufficiale* del giorno 5 febbraio 1923, viene pubblicato il seguente nuovo avviso:

I signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 11 marzo 1923, alle ore 11, in prima convocazione presso la sede della Società in via Colonnello Lahalle (Arenaccia), in Napoli ed eventualmente per il giorno 15 marzo 1923, alla stessa ora e nella stessa sede in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Proposta di fusione con le Società ghiacciaie e neviere napoletane e Società industrie frigoferi meridionali, mediante assorbimento da parte della Società industrie frigorifere meridionali e modalità relative a norma degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio
4. Accettazione delle dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
5. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti per il Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni al portatore 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale, ovvero presso la sede di Napoli di uno dei seguenti Istituti:

Banca italiana di sconto in liquidazione;
Banca nazionale di credito;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Istituto italiano di credito marittimo;
Banco di Roma;
Banca popolare industriale commerciale agricola;
Banca generale della penisola sorrentina;
Banca di Calabria;

nonchè presso la sede di Roma della Banca italiana di sconto in liquidazione.

Il testo delle modificazioni da apportarsi ai sopra indicati articoli dello statuto sociale sarà ostensivo presso la sede sociale dal 1° al 10 marzo 1923.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda quando i titoli non siano stati ritirati e saranno ammessi a questa seconda adunanza anche gli azionisti i quali avranno depositato presso la sede sociale o agli Istituti sovraindicati le loro azioni 5 giorni prima della data della 2ª convocazione.

Per gli azionisti portatori di azioni nominative non è richiesto il deposito di azioni sopraindicato.

Napoli, 18 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8116 — A pagamento.

Società anonima delle ghiacciaie e neviere napoletane

Capitale sociale L. 8.000.000

SEDE IN NAPOLI

Convocazione di assemblea generale
ordinaria e straordinaria

A notifica dell'avviso di convocazione pubblicato nel n 29 della *Gazzetta ufficiale* del Regno del giorno 5 febbraio 1923, viene pubblicato il seguente nuovo avviso:

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 11 marzo 1923, alle ore 10 in prima convocazione presso la sede della società in Napoli, via Colonnello Lahalle (Arenaccia) ed eventualmente per il giorno 15 marzo 1923 nella stessa sede ed ora in 2ª convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e el collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni anche in ordine alla riduzione del capitale in conformità alle perdite constatate nel bilancio stesso.
3. Proposta di fusione con la Società birra, carbone, ghiaccio Magazzini frigoriferi e Società industrie frigorifere meridionali, e modalità relative a norma degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio.
4. Accettazione delle dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
5. Nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti per il Collegio sindacale

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale, ovvero presso la sede di Napoli di uno dei seguenti Istituti:

Banca italiana di sconto in liquidazione;
Banca nazionale di credito;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Istituto italiano di credito marittimo;
Banco di Roma;
Banca popolare, commerciale, industriale, agricola;
Banca generale della Penisola Sorrentina;
Banca di Calabria;

nonchè presso la sede di Roma della Banca italiana di sconto in liquidazione.

Il testo delle modificazioni da apportarsi ai sopraindicati articoli dello statuto sociale trovasi estensivo presso la sede sociale dal 1° al 10 marzo 1923.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima adunanza sarà valido anche per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati, e saranno ammessi a questa 2ª adunanza anche gli azionisti, i quali avranno depositato presso la sede sociale di Napoli o degli Istituti sopraindicati le loro azioni, cinque giorni prima della data della seconda convocazione.

Per gli azionisti possessori di titoli nominativi non è richiesto il deposito delle azioni come sopra.

Napoli, 18 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8117 — A pagamento.

Banco per la Cooperazione meridionale

Società anonima

Capitale sociale sottoscritto L. 2.000.000

Sede centrale: NAPOLI

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 15 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Napoli, piazza Municipio, n. 4, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.

2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
6. Modificazioni allo statuto sociale, anche nei riguardi del capitale.

Occorrendo una seconda convocazione, rimane fin d'ora stabilita per lo stesso giorno 15 marzo, alle ore 17, con il medesimo ordine del giorno, e nello stesso locale.

Napoli, 21 febbraio 1923,

Il presidente
Giumelli.

8119. — A pagamento.

Fonderia caratteri — Fabbrica macchine

DITTA NEBIOLO E C. - Torino

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 15.000.000

Sede in Torino

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI
in assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 14 marzo 1923, alle ore 10, in Torino, nel salone al 1° piano della Camera di commercio, via Ospedale n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dei loro emolumenti.
6. Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:

7. Proposta di riduzione da 11 a 9 del numero dei membri componenti il Consiglio di amministrazione della Società.
8. Conseguente eventuale modifica dell'art. 21 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle entro il giorno 8 marzo 1923 presso:

la Cassa sociale in Torino, via Bologna n. 67;
la Cassa sociale in Milano, via Lazio n. 30;
la Banca commerciale italiana, sedi di Torino e Milano;
il Credito italiano, sedi di Torino e Milano;
il Credito subalpino, Torino;
la Banca L. Marsaglia, Torino;
la Banca Fratelli Deslex, Torino;
la Banca biellese, Biella.

I possessori di azioni nominative sono esentati da tale formalità e riceveranno regolare biglietto di ammissione all'assemblea.

In mancanza del numero legale prescritto, l'adunanza di seconda convoca resta indetta fin d'ora per il giorno 15 marzo 1923 negli stessi locali ed alla stessa ora.

Torino, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8118 — A pagamento.

Unione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro

(Ente morale R. decreto 29 gennaio 1922, n. 120)

L'assemblea generale degli Enti partecipanti della Unione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro (Ente morale R. decreto 29 gennaio 1922, n. 120) è convocata a norma degli articoli 13 e 14 dello statuto sociale in seduta ordinaria presso la sede sociale in Roma, Piazza di Spagna, n. 9, per il giorno di martedì 13 marzo p. v., alle ore 15, in prima convocazione, ed alle 16 dello stesso giorno, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Relazione dei sindaci.
4. Elezione di 3 consiglieri a norma dell'articolo 19 dello statuto sociale.
5. Nomina di 2 sindaci effettivi e 2 supplenti.
6. Nomina dei probiviri.
7. Determinazione della retribuzione ai sindaci.
8. Varie.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il presidente
Alessandro Pennati.

Il segretario
Carmine Caiola.

8120 — A pagamento.

Società Nathan-Uboldi

per costruzioni meccaniche e ferroviarie

ANONIMA

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati per l'assemblea ordinaria da tenersi nella sede sociale, Strada Alzaia Pavese n. 34 - Milano, il giorno 14 marzo 1923, alle ore 11, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e conseguenti deliberazioni.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta per l'ora sopra indicata i soci si intendono senz'altro convocati in seconda adunanza per lo stesso giorno, alle ore 15, sempre presso la sede sociale, valendo i depositi fatti per la prima convocazione.

Gli azionisti possessori dei titoli al portatore per prender parte alla assemblea dovranno depositarli non oltre il giorno 8 marzo p. v. presso la sede sociale di Milano oppure presso la spett. Società italiana per le strade ferrate meridionali in Firenze, Borgo Pinti n. 95, o presso il Credito Italiano di Milano.

Milano, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8121 — A pagamento.

Calzificio pavese "Angelo Turri,,

Società anonima

Capitale L. 1 500.000 interamente versato

MILANO

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale di Pavia, via P. Massacra, n. 6, per il giorno 26 marzo 1923, ore 10, per discutere del seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione.
2. Proposta di una eventuale modifica dell'articolo 22 dello statuto.
3. Parziale modifica dell'articolo 1° dell' atto costitutivo sociale.
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 23 marzo 1923, presso la sede sociale o presso la Banca popolare di Pavia, sede di Pavia.

In caso che la prima adunanza andasse deserta, l'assemblea è

senz'altro convocata in seconda convocazione pel giorno 27 marzo 1923, alla stessa ora e nella stessa sede.

Il Consiglio d'amministrazione.

8122 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Cappellificio Gio. Barti e figli

Capitale sociale L. 3.000.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 30 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede della Società in Milano, via Francesco Ferruccio n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio della Società al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione delle loro retribuzioni
5. Eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fissata per il giorno 10 aprile 1923, alla stessa ora e sede.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede in Milano entro il 23 marzo 1923.

Milano, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8123 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

A. STRINGA & C.

Fabbrica di birra ed acque sintetiche

SEDE IN VOGHERA

Gli azionisti della Società anonima A. Stringa e C, Fabbrica di birra ed acque sintetiche, sedente in Voghera sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 marzo 1923, alle ore 15 nella sede sociale in Voghera, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio e dei sindaci.

Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dei compensi ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni nella sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere muniti del certificato di deposito.

Se per qualsiasi causa l'assemblea come sopra fissata non potesse validamente costituirsi o dovesse perciò farsi luogo ad assemblea di 2ª convocazione questa è sin d'ora fissata per il giorno 29 marzo 1923 ore 15 nella sede sociale in Voghera.

Voghera, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8124 — A pagamento.

MOLINO RE

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale L. 1.200.000 versato

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Torino, via S. Quintino, n. 18 (angolo via Bellini), pel giorno 12 marzo 1923, ore 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio e conto profitti e perdite chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923.
4. Determinazione competenze ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

1. Proposta d'aumento del capitale sociale da L. 1.200.000 a L. 1.500.000 e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto.
2. Modifica all'art. 10 dello statuto per quanto riguarda il numero dei consiglieri.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fin d'ora fissata pel successivo 19 marzo 1923, stessa ora e luogo.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, i soli azionisti possessori di azioni al portatore che intendono prender parte all'assemblea sono tenuti a depositare i certificati azionari presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Presso la sede sociale i signori azionisti potranno prendere visione delle modifiche proposte dallo statuto sociale.

Torino, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8131 — A pagamento.

Manifattura di tessuti candidi

Società anonima

col capitale di L. 1.200.000 - interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno di giovedì, 15 marzo 1923, alle ore 14, ed in eventuale seconda convocazione per il 22 marzo 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Milano, via S. Siro, n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni sul riparto degli utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 29 dello statuto sociale.

Per l'intervento all'assemblea, il deposito delle azioni, anche se nominative, dovrà essere fatto entro cinque giorni liberi prima dell'assemblea stessa presso la Casse sociali in Milano, via S. Siro, n. 33, e in Cerano.

Milano, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8132 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

dell'assemblea ordinaria annuale dei soci del Piccolo credito agrario di Traversetolo (Parma).

Ordine del giorno:

1. Relazione della presidenza circa la trasformazione sociale e sottoscrizione capitale sociale.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
5. Nomina delle cariche sociale.

L'assemblea si terrà nella sede sociale il giorno 11 marzo 1923 alle ore 14.

Traversetolo, 19 febbraio 1923.

Il presidente
Antonio dott. Bertogalli.

8118 — A pagamento.

Unione cooperativa impiegati e pensionati civili DEL MANDAMENTO DI EMPOLI

Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è convocata in una sala del palazzo comunale (g. c.) ad o. e 14 del giorno 11 marzo 1923, in prima convocazione

Ordine del giorno:
1. Bilancio esercizio 1922; discussione e approvazione.
2. Elezioni cariche sociali.

Alle ore 15 dello stesso giorno, con l'identico ordine del giorno, l'assemblea, occorrendo, passerà in 2ª convocazione.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Pellegrini Dante.

8151 — A pagamento.

La Ligure Romana

Società anonima di navigazione marittima e fluviale

Capitale L. 500 000 versato 9/10

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 13 marzo 1923, alle ore 14, in Genova, nella sede della Società, Vico Superiore del Ferro n. 4, piano 2°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione morale e finanziaria del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.
6. Pratiche varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 7 marzo 1923 presso la sede sociale.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione non riuscisse valida per mancanza di numero, si intende fin da ora riconvocata per il giorno 17 marzo 1923.

Genova, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8152 — A pagamento.

Banca dell'Associazione agraria di Cerignola

Società anonima

Capitale statutario L. 1.000.000 — Sociale L. 800.000
Versato L. 500.000

CONVOCAZIONE
di assemblea ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della Banca dell'Associazione agraria di Cerignola sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 11, nei locali della Banca, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci pel futuro esercizio 1923
4. Nomina di due amministratori.
5. Modifiche allo statuto sociale.
6. Varie.

In mancanza del minimo legale degli intervenuti, l'assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 25 marzo 1923 per la stessa ora e negli stessi locali.

Cerignola, 20 febbraio 1923.

Banca dell'Associazione agraria di Cerignola
Il presidente
F. Vasciaveo.

8161 — A pagamento.

Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara

Sede in Milano

Capitale sociale L. 3.500.000 interamente versato

I signori azionisti della Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 30 marzo 1923, alle ore 18, nell'ufficio sociale di Milano, via Fontaccio n. 10, col seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Medaglie di presenza ai consiglieri ed indennità ai sindaci per l'anno 1923.
5. Nomina di tre consiglieri scadenti per anzianità, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea presso la sede sociale in Milano, via Pontaccio n. 10, la Banca Zaccaria Pisa in Milano, la Ditta Luigi Valentini in Mantova.

Se la prima convocazione non fosse valida l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno 6 aprile 1923, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

Milano, 21 febbraio 1923.

Il consigliere delegato.

8162 — A pagamento.

Società Subalpina di Imprese Ferroviarie

ANONIMA

SEDE IN ROMA

Capitale L. 3 200.000 interamente versato

Convocazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 marzo 1923, alle ore 10, alla sede sociale in Roma via Due Macelli n. 66, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Aumento del capitale sociale.
3. Emissione di obbligazioni all'estero.
4. Comunicazioni e varie.

Ove nel giorno indicato non fosse presente un numero sufficiente di azionisti a rendere valida la riunione l'assemblea s'intenderà riconvocata senza bisogno di ulteriore avviso per il giorno 26 marzo 1923 stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto alla cassa sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8181 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

Macinazione cereali e trebbiatura

SAN FRANCESCO AL CAMPO

I soci della Società anonima cooperativa Macinazione cereali di San Francesco al Campo sono convocati in assemblea generale

ordinaria e straordinaria nei locali della Società agricola operaia per il giorno 11 marzo 1923, ore 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione del Consiglio.
Relazione dei sindaci.
Bilancio.
Nomina di 7 amministratori.
Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
Nomina di 3 arbitri.

Parte straordinaria:

Modifica statuto art. n. 15.
Liquidazione della Società.
Comunicazioni varie.

NB — In mancanza di numero nella prima convocazione, l'assemblea si intende valida 2 ore dopo.

San Francesco al Campo, 18 febbraio 1923.

Il presidente
Posio Giovanni.

Il segretario
Nepote Giovanni.

8179 — A pagamento.

"Ponte Margherita,,

Società Anonima Cooperativa

ROMA

Si avverte che è indetta l'assemblea generale dei soci per il giorno 18 marzo p. v., in prima convocazione, alle ore 9,30, ed in seconda, occorrendo, alle ore 10,30, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Bilancio 1922.
3. Elezione dei consiglieri uscenti per sorteggio.
4. Varie.

L'adunanza avrà luogo nel Palazzo di Giustizia, presso la Corte di appello.

Il presidente
Calisse.

8183 — A pagamento.

Unione tipografico-editrice torinese

Società anonima

Capitale sociale versato L. 900.000 - Fondo di riserva L. 180.000

Sede in Torino

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 22 marzo 1923, alle ore 16, nella sala di Direzione della Società in Torino - Corso Raffaello n. 28 - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale e modalità relative.
2. Modifica degli articoli 4 e 22 dello statuto sociale.

Torino, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

8188 — A pagamento.

SOCIETA' INDUSTRIALE EDILIZIA

Anonima con sede in Roma

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

AVVISO
di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 15 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Roma, via Torino, n. 107, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni dell'amministratore unico e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
3. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi per il 1923.
4. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 9 marzo 1923 presso la suindicata sede sociale.

Roma, 22 febbraio 1923.

L'amministratore unico
Cornelio Peragallo.

8184 — A pagamento.

CREDITO EDILIZIO

SOCIETA' ANONIMA

Sede in GENOVA - Via S. Luca, 10

Capitale L. 10,000,000 - versato L. 6,675,840

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 20 marzo p. v., alle ore 15, nella sede sociale in Genova, via S. Luca civ. n. 10 int. 4-bis, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione da assegnarsi ai sindaci.
5. Elezione di 3 consiglieri.
6. Elezione di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto, a sensi dell'art. 9 dello statuto, entro il 14 marzo p. v. presso la suindicata sede sociale in Genova.

Genova, 21 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8185 — A pagamento.

Unione italiana Tramway elettrici

Società anonima
con sede in Genova

Capitale sociale L. 23 000.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 17 marzo 1923, alle ore 14 1/2, nella sede sociale in Genova, via Leonardo Montaldo, n. 2.

L'ordine del giorno:

è il seguente.

1. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'anno 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione e nomina di consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'anno 1923 e determinazione della loro retribuzione.

Agli effetti dell'art. 6 dello statuto sociale, si rende noto che le Banche autorizzate a ricevere il deposito delle azioni, il quale dovrà farsi entro il giorno 10 marzo 1923, sono le seguenti:

Banca d'Italia - Genova.
Banca commerciale italiana - Genova — Milano - Torino.
Credito italiano - Genova.
Société de Crédit suisse - Zurigo - Basilea - Ginevra.

I titolari di titoli azionari nominativi, che risultino tali dal libro dei soci per domande pervenute a tutto il 28 febbraio p. v. potranno intervenire all'assemblea senza effettuare il deposito anzidetto purchè richiedano, entro il 10 marzo p. v. alla sede della Società, il biglietto d'ammissione all'assemblea stessa.

Genova, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8186 — A pagamento.

Società Elettrica del Porto Industriale – Venezia

Anonima

SEDE IN VENEZIA

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 15, presso la sede della Società Adriatica di Elettricità - Campo S. Luca - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio a 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Nomina di amministratori.
3. Nomina del Collegio sindacale.
4. Retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'adunanza occorre presentare il biglietto di ammissione che sarà inviato ai signori soci direttamente a domicilio.

Venezia, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8187 — A pagamento.

" Vittoria „

Società anonima cooperativa
per la costruzione di case e villini economici

È convocata l'assemblea ordinaria nella sede sociale, Corso d'Italia, n. 43, pel giorno 30 marzo 1923, alle ore 18, ed occorrendo la seconda convocazione alla stessa ora del successivo giorno 31.

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale per il 4° esercizio (1922) e deliberazioni in dipendenza di esso.
2. Relazione dei sindaci.
3. Emolumento ai sindaci.
4. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
5. Elezione dei sindaci effettivi e supplenti.
6. Modifiche allo statuto sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

8189 — A pagamento.

Cooperativa di legatoria, cartonaggi ed affini fra mutilati e invalidi di guerra

ROMA - Piazza Santa Maria Maggiore, num. 7

Avviso di convocazione

I soci della Cooperativa di legatoria, cartonaggi ed affini, fra mutilati ed invalidi di guerra di Roma, sono convocati in assemblea ordinaria nei locali sociali Piazza Santa Maria Maggiore, numero 7, per le ore 9 in prima convocazione, ed in mancanza di numero legale, per le ore 10 del giorno 3 marzo 1923, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Modificazioni allo statuto sociale.
4. Nomina degli amministratori e dei sindaci.
5. Varie.

Roma, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

8190 — A pagamento.

ZUCCHERIFICIO VITERBESE

Società anonima

Capitale statutario L. 6.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Roma, piazza Montecitorio, 115, in prima convocazione pel giorno 15 marzo 1923, alle ore 15, ed in seconda convocazione per il giorno 19 marzo 1923, alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Deliberazioni in merito ai nn. 1, 2, 3.
5. Nomina di consiglieri d'amministrazione e del Collegio sindacale.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione degli articoli 5, 14, 19, 21, 25 e 32 dello statuto sociale.
2. Provvedimenti eventuali in base agli articoli 145 e 210 C. C. in conformità dell'art. 32 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno avere depositato le azioni almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea presso una delle seguenti casse:

1° Monte dei Paschi di Siena – succursali di Roma e di Viterbo;
2° Cassa di risparmio di Viterbo;
3° Banca cooperativa popolare di Viterbo;
4° Banca Cimina di Viterbo;
5° presso la sede sociale.

Il deposito dei certificati azionari per la prima convocazione sarà tenuto valido anche per la seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione

8191 — A pagamento

Società anonima Immobiliare Cremonese

SEDE IN CREMONA

Capitale versato Lire 900.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 19 marzo 1923, alle ore 9, ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 10 dello stesso giorno in Cremona, piazza Roma, presso il Banco S. Siro, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Comunicazioni circa il bilancio dell'anno 1922.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

4. Proposta di aumento del capitale sociale e deliberazioni relative.
5. Modifica della nominazione sociale.
6. Varie.

A sensi dell'art. 9 dello statuto sociale il deposito delle azioni sarà fatto esclusivamente presso la sede della Società, non più tardi del giorno 13 marzo 1923.

A ciascun depositante sarà rilasciato un biglietto di ammissione in calce al quale potrà farsi la delega prevista dall'art. 10 dello statuto sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

8192 — A pagamento.

"MERCATORES„

Anonima cooperativa a capitale illimitato

Avviso di convocazione

I signori soci della «Mercatores» già Cooperativa edilizia Vesuviana sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione, per le ore 10 del giorno 29 marzo 1923, nella sede sociale in Napoli, Galleria Umberto I n. 50, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale al 31 dicembre 1922, relazione del Consiglio e dei sindaci.

2. Determinazione del numero degli amministratori ed elezioni di cariche sociali.
3. Varie.

Napoli, 20 febbraio 1923.

Il presidente
cav. uff. avv. Luigi Trompeo.

8193 — A pagamento.

Piccolo credito dei Combattenti e Produttori

Società anonima

Capitale sociale versato lire 300.000 —

Sede in PERUGIA - Via Baglioni, 4

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Società anonima Piccolo credito dei combattenti e produttori sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 marzo p. v., alle ore 14, in Perugia, Sala dei Reduci piazza Biordo Michelotti, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio 1922 e della relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione della relazione dei sindaci.
3. Aumento del capitale sociale da lire trecentomila a lire seicentomila.
4. Nomina di un consigliere e di un sindaco.

Il deposito delle azioni necessarie per intervenire all'assemblea deve essere fatto, a sensi dell'art. 16 dello statuto, cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede della Società, via Baglioni, n. 4.

Occorrendo una seconda convocazione, essa rimane fin da ora fissata per il giorno 31 marzo, alle ore 14, nel medesimo locale.

Perugia, 20 febbraio 1923.

Per il Consiglio di amministrazione
il consigliere delegato
Enrico Tei.

8195 — A pagamento.

Errata-Corrige

Nella pubblicazione dell'avviso relativo alla IX estrazione delle Obbligazioni di 3ª serie della Società Gio. Ansaldo e C., avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 9 corr., n. 33, pag. 812-813, sono incorsi due errori, che qui si rettificano:

Il num. *28534* va sostituito col num. *28234*.
» *22955* » » *22995*.

Roma, 23 febbraio 1923.

8196 — A pagamento.

A correzione dell'errore avvenuto nella pubblicazione sul numero 34 della *Gazzetta ufficiale* dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società anonima industrie boschive E. Barrera, gli azionisti stessi sono avvertiti che l'assemblea di seconda convocazione si terrà il giorno di sabato 10 marzo nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8198 — A pagamento.

S. A. L. E. I.

Società anonima « Le essenze italiane »

SEDE IN GALLARATE

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 25 marzo 1923, alle ore 9, nei locali sociali in Gallarate, via Como (per Cedrate), per deliberare il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il giorno 22 marzo 1923, presso la sede della spett. Banca di Gallarate.

L'eventuale seconda convocazione resta fin d'ora fissata pel giorno stesso alle ore 10, nel medesimo luogo e per lo stesso ordine del giorno.

Gallarate, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8197 — A pagamento.

Cooperativa edilizia " La Postelegrafonica ,,

BARI

Si avvertono i soci de « La Postelegrafonica » che in un locale della Camera di commercio è convocata il 24 marzo, alle ore 10, l'assemblea generale ordinaria, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3 Approvazione bilancio 1922.
4. Nomina consiglieri decaduti.
5. Nomina Collegio dei sindaci.
6. Nomina Collegio dei probiviri.
7. Varie.

In caso di non validità la seconda convocazione avrà luogo nello stesso locale ed alla stessa ora il successivo giorno 25 marzo.

Bari, 23 febbraio 1923.

Il presidente
Tommaso Giuffreda.

Il segretario
F. Petruzzelli.

8199 — A pagamento

CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO

LUCERA

L'assemblea ordinaria dei soci avrà luogo in prima convocazione il giorno 11 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del conto 1922.
2. Elezioni di consiglieri uscenti.
3. Comunicazioni varie.

Occorrendo una seconda convocazione questa si terrà il 18 detto.

Lucera, 18 febbraio 1923.

Il presidente
G. D. Curato.

8200 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA
per l'esercizio del Teatro Vittorio Emanuele di Torino

In liquidazione

SEDE IN TORINO

Capitale sociale Lire 100.000

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 10 marzo 1923, nello studio del liquidatore rag. gr. uff. Gerardo Gobbi, in Torino, via Perrone, 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del conto degli amministratori al 10 dicembre 1921 (art. 213-213 Cod. comm.).
2. Approvazione del bilancio e conto perdite e profitti al 10 dicembre 1922.

3. Relazione del liquidatore.
4. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I signori azionisti dovranno presentare le loro azioni al loro ingresso, e potranno farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Torino, 17 febbraio 1923.

Il liquidatore
rag. Gerardo Gobbi.

8301 — A pagamento.

Consorzio agrario mercantile italiano
« Angelo Lima Mancuso »

Societa anonima

SEDE IN PALERMO

Convocazione assemblea generale

Gli azionisti della Società anonima sopraindicata sono convocati in assemblea generale ord naria in via Lincoln n. 61, primo piano, in Palermo, il giorno 8 marzo 1923, alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo il 16 stesso alla stessa ora in seconda convocazione, per trattare dei seguenti oggetti all'

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio a 31 dicembre 1922, udita la relazione espositiva dell'amministratore e dei sindaci.
2. Nomina dell'amministratore definitivo per il periodo fino al 31 dicembre 1925.
3. Determinazione delle retribuzioni ai sindaci ed all'amministratore.
4. Nomina dei sindaci.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni possedute presso la Cassa sociale, in via Lincoln n. 18, 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il deposito per la prima convocazione vale anche per la seconda occorrendo.

Palermo, 21 febbraio 1923.

L'amministratore provvisorio
rag. Salvatore Lima Mancuso.

8202 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 12 marzo 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a corpo, e di sistemazione della strada provinciale di Benevento, 1° tratto che ha origine dal confine con la provincia di Napoli, in contrada Capomazza e termine allo spigolo est della Cappella S. Alfonso della lunghezza km. 9.063.

La durata dell'appalto è di anni tre, salvo proroga.

L'asta si apre in ribasso:

a) di L. 731.437,02 per lavori di urgenti riparazioni e rimessioni allo stato di norma;

b) lavori a corpo di manutenzione, per annue L. 115.861, per mesi 40 circa L. 424.824,51.

Nelle dette somme non vanno comprese L. 63.542,24, che restano a disposizione dell'Amministrazione per maggiori lavori imprevisti ed altro.

Il tutto in conformità di apposito capitolato del 19 agosto 1922, che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Resta stabilito che il pagamento dei lavori straordinari sarà fatto in tre annualità – salvo provvedimenti in senso diverso – e, sulle somme che rimarranno a corrispondersi alla Impresa all'atto del rilascio dello stato finale dei lavori stessi, ma con decorrenza dal terzo mese successivo, verrà corrisposto l'interesse scalare del 6 0/0.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione o lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal Capitolato, ma in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 57500 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 20.000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari alla metà di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 3 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 22 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. Maturi.
Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

8133 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 12 marzo 1923, alle ore 10 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo della offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manu-

tenzione, col sistema misto e di riparazioni o rimessioni, della strada provinciale di Roma, 2° tratto, che ha inizio fuori porta Roma, presso l'abitato di Capua, e termina allo Spartiacque degli Abruzzi con una lunghezza di circa km. 6940.

La durata dell'appalto è di anni due, salvo proroghe.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo estaglio di L. 125.258,52, non comprese altre L. 11.743,48, che restano a disposizione dell'Amministrazione per spese impreviste.

Il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 22 gennaio 1923 e relativo capitolato generale, che sono ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al di della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1. Un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6.

2. Un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche.

3. Un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del di 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che l'attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta, dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal Capitolato, ma in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 6200 e non sarà altrimenti accettata che in numerario. Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 2900.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo della somma netta annua d'appalto.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 22 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Mauri.

Pel direttore della Segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

2124 — A pagamento

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

Avviso d'asta ad unico incanto

Il mattino del dì 12 marzo 1923, alle ore 10 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a corpo e di sistemazione della strada provinciale di Gaudiello che va dalla strada provinciale di Benevento al confine con la provincia di Napoli, di lunghezza km. 2.540.

I lavori a misura concernono rimessione della strada allo stato di norma per L. 248.166,29.

La manutenzione a corpo per circa mesi 44 è di L. 264.058,50, calcolata alla ragione di annue L. 72.015.

Nelle somme predette non sono comprese L. 31.843,71 che restano a disposizione dell'Amministrazione.

L'annuo estaglio di manutenzione verrà pagata trimestralmente e posticipatamente, mentre i lavori straordinari possono pagarsi durante l'appalto malgrado essi debbano eseguirsi nel 1° anno.

In questo caso, a decorrere dal terzo mese dalla data del rilascio del certificato finale, ver anno corrisposti all'impresa gl'interessi scalari del 6 %.

Il tutto in conformità di apposito capitolato 23 agosto 1922, che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i feivi, da oggi al di della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87, lett. A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei;

2° un certificato di moralità di data non anteriore a mesi sei dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 15.500 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 6000

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario

avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 22 febbraio 1923.

Per il direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
Cav. V. Monaco.

Il presidente della Deputazione provinciale
Comm. avv. P. Maturi.

8135 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 12 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto, e di sistemazione delle strade provinciali

a) di Roma 6° tratto, dal Ponte pensile sul Garigliano alla Cappella Madonna delle Grazie, di circa km. 21.730;

b) Gaeta, dalla precedente allo inizio del tronco interno a Gaeta, lunga km. 2,870.

Vanno esclusi i tronchi interni agli abitati di Formia, Itri ed Elena.

La durata dell'appalto è di anni due, salvo proroga di anno in anno per altri due anni.

L'annuo canone a base d'asta è di L. 131.915,89 salvo ribasso, escluse altre L. 8084,15 che restano a disposizione dell'Amministrazione per maggiori lavori imprevisti ed altro.

Il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 22 gennaio 1923, nonchè del capitolato generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia, e di sufficiente pratica nell'esecuzione o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 6600 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 2000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari alla metà di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta. Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Caserta, 22 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi

Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

8136 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori di costruzione delle strada di allacciamento:

a) Frazione Trinità d'Agultu col comune di Aggius;
b) Comune di Lei con la stazione ferroviaria.

Alle ore 11 del 14 marzo p. v. nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale di Sassari, davanti al presidente, o chi per lui, avrà luogo l'asta pubblica per l'appalto in due distinti lotti dei lavori di costruzione delle seguenti strade di allacciamento, in conformità ai progetti regolarmente approvati:

1° della frazione Trinità d'Agultu col comune di Argius, lunga km. 20.839,51, fra la comunale Aggius-Cantoniera di Padulo (Tempio-Palau) nel punto Boda, e Trinità;

2° del comune di Lei alla stazione ferroviaria omonima, lunga m. 867.43 dalla stazione alla strada comunale Lei-Bolotana, e metri 1200 da questa, che dev'essere riattivata, all'abitato del Comune.

L'asta avrà luogo col metodo delle offerte segrete, scritte su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi al presidente, o da farsi pervenire in piego sigillato per mezzo della posta, o da consegnarsi personalmente o farsi consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, a norma dell'art. 87, A, del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si aprirà sulla base di L. 2. 514 805,85 per la prima strada; lire 140.148,63 per la seconda

L'aggiudicazione avverrà in modo definitivo a favore del migliore o anche dell'unico offerente che abbia almeno raggiunto il predetto prezzo di base.

Per l'ammissione all'asta occorre presentare i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento nella Cassa provinciale (Banca commerciale italiana) della somma di L. 80.000 per la prima e lire 5000 per la seconda a titolo di deposito provvisorio infruttifero per tutte le spese d'asta e di contratto e per i relativi diritti.

b-c) certificato di moralità del sindaco del Comune di residenza e certificato di penalità, di data non anteriore al 14 novembre p p;

c) certificato rilasciato da una pubblica amministrazione

presso la quale il concorrente abbia eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi e nel quale siano indicati il genere e l'entità dei medesimi e si dichiari che il concorrente nell'eseguirli ha dato prova di perizia e sufficiente pratica;

e) dichiarazione di visita e conoscenza della località, di tutte le circostanze e condizioni relative all'appalto e di riconoscimento dell'equità dei prezzi in relazione al ribasso da farsi, giusta l'art. 2, lett. *C* del capitolato generale.

I concorrenti che non abbiano eseguito opere presso pubbliche amministrazioni presenteranno un certificato d'idoneità nelle forme prescritte dall'art. 2-B del capitolato generale per l'appalto dei lavori dello Stato.

Le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative che intendano partecipare all'asta e fruire dei benefici concessi dalle leggi che li riguardano dovranno presentare:

1° l'atto costitutivo e lo statuto vigente e l'ultimo bilancio approvato;

2° la prova dell'iscrizione nel registro prefettizio e di osservanza delle norme e prescrizioni del regolamento;

3° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione con l'aggiunta delle variazioni successive all'iscrizione stessa;

4° l'indicazione dei lavori eseguiti e in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità come alla lettera *d*) suindicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori da appaltarsi e dei soci non altrimenti impegnati in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° copia autenticata della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) dal precedente comma, riferentisi alla persona del direttore e alla lettera *e*);

8° la ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio infruttifero di L. 24.000 per la prima e L. 2000 per la seconda per l'oggetto indicato nella lettera *a*).

Tutti i documenti dovranno essere presentati dai concorrenti entro le ore 12 del 10 marzo.

Gli appaltatori e le Cooperative che abbiano contratti in corso di esecuzione con la Provincia sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera *D*) ed al n. 4 rispettivamente.

Resta salvo il diritto insindacabile dell'Amministrazione di escludere dall'asta qualunque aspirante, senza indicazione dei motivi.

La cauzione definitiva da prestarsi prima della stipulazione del contratto, nella misura del 5 0[0 del prezzo d'aggiudicazione, dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti, a cura e spese dell'aggiudicatario.

Per le Cooperative sarà costituita a termini dell'art. 10 del D. L. 6 febbraio 1919, n. 107.

Qualora nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presenti la cauzione prescritta, il deposito provvisorio da esso fatto sarà *ipso jure* devoluto all'Amministrazione provinciale, che si riserva anche il diritto al risarcimento dei danni.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna, condotti con la dovuta regolarità ed attività entro 48 mesi per la prima e sei mesi per la seconda dalla consegna stessa, sotto pena di una multa per ogni giorno di ritardo di 50 lire per la prima e di venti lire per la seconda.

I pagamenti a conto saranno fatti a rate di lire cento per la prima e diecimila per la seconda a seconda dell'avanzamento dei lavori e sempre quando siano state versate dallo Stato nella Cassa della Provincia le somme corrispondenti, restando questa esonerata da qualunque anticipazione.

Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario, compresa la copia in carta libera per l'archivio notarile e una copia in carta bollata per la provincia, anche quando il loro importo eccedesse il deposito provvisorio.

Le altre condizioni e l'intero progetto sono visibili nella segreteria provinciale dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno non festivo.

Sassari, 20 febbraio 1923.

Per il presidente
della Deputazione provinciale
A. Vincentelli.

Il segretario generale
Salis.

8169 — A pagamento.

Società delle tramvie e ferrovie "ROMA NORD"

Nell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società delle tramvie e ferrovie « Roma Nord » anonima con sede in Bruxelles, capitale fr. 2.700.000, tenutasi in Bruxelles il 25 agosto 1921 in seconda convocazione, omologato dal tribunale di Roma il 21 febbraio 1923 è stato deliberato lo scioglimento della Società, nominati i liquidatori nelle persone dei signori avv. Fernand Leveque di Bruxelles, avv. Enrico Ojetti di Roma e Alexandre Uttini industriale in Bruxelles, e fissate le loro attribuzioni.

I liquidatori hanno accettato l'incarico loro conferito.

I liquidatori agiranno congiuntamente e in caso di decesso o dimissioni di uno di essi non sarà necessaria la sua sostituzione.

I liquidatori potranno delegare le loro facoltà ad altri mandatari.

Il verbale di detta assemblea, raccolto per rogito del notaio Edouard Van Halteren di Bruxelles, è depositato in copia autentica negli atti del sottoscritto notaio con verbale del 14 ottobre 1921, registrato a Roma li 20 ottobre 1921 al n. 4380 del reg. 417 atti pubblici.

avv. Felice Santi, notaio coadiutore.

Depositato nella cancelleria del trib. civile di Roma li 22-2-1923, inscritto al n. 546 del registro d'ordine, trascritto al n. 234 del registro trascrizioni, annotato al n. 147/13 del reg. delle Società ed inserto nel fascicolo numero 399/13.

Il cancelliere
Cipriani

8125 — A pagamento.

Provincia di Brescia — Circondario di Breno

COMUNE DI MU

Avviso d'asta

Si rende noto

che nel giorno di giovedì 15 marzo 1923, alle ore 2 pom., nell'ufficio comunale di Mu e dinnanzi la Giunta municipale, si terrà unico e definitivo esperimento d'asta col mezzo delle schede segrete, per l'appalto delle opere e delle provviste, inerenti alla costruzione dell'edificio scolastico di questo Comune.

Il progetto è opera dell'ing. Berlucchi di Brescia ed il preventivo è dell'importo di L. 120.000.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente, se l'offerta raggiungerà il minimo segnato nella scheda segreta dell'Amministrazione comunale.

La domanda d'offerta, dovrà essere stesa in modo chiaro su carta bollata d. L. 2,40.

Il deposito per aderire alla gara è di L. 4000 che verrà restituito a collaudo eseguito dopo averne dedotte tutte le spese di asta.

È in facoltà della Giunta, di escludere dall'asta, tutti quegli aspiranti, che benchè producessero dei certificati, pur non presentassero tutte quelle garanzie e prerogative necessarie ad un buon capo mastro.

Il certificato tecnico, che dovrà avere la data non anteriore all'anno in corso, sarà depositato presso la segreteria del Comune 48 ore prima dell'apertura dell'asta e dovrà fra l'altro, menzionare la qualità, l'entità, il luogo e la data d'esecuzione di costruzioni consimili.

Dovrà essere impiegata la mano d'opera locale.
L'asta sarà chiusa alle ore 3 e mezzo.
Il progetto coi relativi allegati è ostensibile presso la segreteria nelle ore d'ufficio.

Il sindaco
Comensoli

Il segretario
B. Bracchi.

8087 — A pagamento.

Comune di Decimomannu

Ad ore 10 del 15 marzo prossimo, in questa Casa comunale, innanzi il sottoscritto avrà luogo il secondo incanto con le candele vergini, per appalto dazio di consumo per il triennio 1923-1925.

La base d'asta è fissata in L. 26,500; il deposito provvisorio per garanzia in L. 2300; quello per le spese in L. 400 da farsi al tesoriere od al presidente.

La cauzione definitiva in un quarto dell'annuo canone.

Le offerte in aumento non potranno essere a L. 25.

Si procederà all'aggiudicazione anche ad unico offerente e questa sarà soggetta a l'aumento del ventesimo.

Le altre condizioni sono visibili in segreteria.

Decimomannu, 19 febbraio 1923.

Il sindaco.

8054 — A pagamento.

Ospedale grande degl'infermi di Viterbo

Alle ore 10 del giorno 15 marzo 1923, avrà luogo nella segreteria dell'Ospedale di Viterbo, dinanzi al sottoscritto presidente o a chi per esso, il primo esperimento d'asta per la vendita della tenuta, sita nel territorio di Viterbo, in contrada Bussete-Casalino-Cuffie, ecc., della superficie, per quanto è a corpo e non a misura, di circa ett. 460,10,00, dell'estimo di L. 62.766,18, di proprietà del pio Istituto.

Prezzo di base dell'incanto L. 1.655.819.

Aumenti minimi per ogni voce durante la gara L. 200.

L'asta sarà tenuta col metodo dell'accensione della candela.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta ad offerte in aumento non inferiori al ventesimo dell'aggiudicazione stessa.

Depositi a garanzia dell'offerta e spese, due decimi del prezzo di base dell incanto. salvo aumento da farsi presso la Banca cooperativa popolare di Viterbo.

Capitolato d'oneri visibile nella segreteria dell'Ospedale nelle ore d'ufficio.

Viterbo, 20 febbraio 1923

Il presidente
Panatta.

8159 — A pagamento.

Municipio di Scicli

2° AVVISO D'ASTA

Stante la diserzione dell'asta fissata per il giorno 12 del corrente mese di febbraio.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del 3 marzo 1923, nella Casa comunale di Scicli, innanzi al sindaco, o di chi per esso, si procederà all'incanto ad asta pubblica ed a termini abbreviati a cinque giorni, per l'appalto del servizio della illuminazione delle vie e piazze del Comune e della via d'accesso alla stazione ferroviaria di Scicli, per il prezzo annuo di L. 25.200 per la durata dal giorno in cui il contratto sarà reso esecutivo fino al 31 dicembre 1927, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri deliberato dal Consiglio comunale il 26 novembre 1922 e 14 gennaio 1923.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti, dovranno depositare presso il tesoriere comunale la somma di L. 1000 per fondo di spese inerenti al contratto che andranno a totale carico dell'appaltatore e di L. 2520 per cauzione provvisoria, a garanzia delle offerte; quale cauzione si convertirà in definitiva all'atto della stipulazione del contratto e sarà depositata nella Cassa depositi e prestiti di Siracusa.

I termini fatali per la diminuzione del ventesimo al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria sono stabiliti in giorni cinque, i quali scadranno al mezzodì del 15 marzo 1923.

Il capitolato d'oneri e tutti gli altri documenti relativi all'appalto trovansi depositati nella segreteria comunale, a disposizione di chiunque potrà avervi interesse.

Scicli, 18 febbraio 1923.

Il sindaco
Boscarini.

8172 — A pagamento.

Comune di Santeramo in Colle

AVVISO

per offerta di ribasso di ventesimo sul prezzo di provvisorio deliberamento per l'appalto del servizio della pubblica e privata illuminazione a luce elettrica

SI FA NOTO

che con verbale di pari data è stato provvisoriamente aggiudicato l'appalto per il servizio della pubblica e privata illuminazione a luce elettrica per l'annuo canone di L. 38.500.

Chiunque intende dare su detto canone annuo l'offerta della diminuzione del ventesimo lo potrà sino alle ore 12 del giorno 5 marzo p. v.

Per tutte le altre condizioni si fa richiamo al precedente avviso del 5 stante mese.

Il capitolato d'appalto è ostensibile presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio

Santeramo, 20 febbraio 1923.

Il segretario comunale
G. Manicone.

Visto: Il R. commissario
Pignatelli.

8170 — A pagamento.

Municipio di Castellammare di Stabia

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA

Lavori per la manutenzione delle strade inghiaiate

SI FA NOTO

che nell'incanto tenutosi il 3 corrente, in questo Ufficio comunale, per l'appalto relativo alla manutenzione delle strade inghiaiate, l'appalto stesso venne provvisoriamente aggiudicato per L. 126.000 annue, e che su tale prezzo è stata in tempo utile presentata offerta di ribasso di ventesimo, per cui il prezzo di base da L. 150.000 è stato portato a L. 119.000.

Su quest'ultimo prezzo si procederà ad un nuovo e definitivo incanto che avrà luogo in questa casa comunale il giorno 5 marzo, alle ore 11, col metodo della candela vergine e alle condizioni tutte degli avvisi pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* 19 gennaio 1923 e nel Foglio annunzi della Prefettura del 16 stesso mese; si farà luogo alla definitiva aggiudicazione anche con una sola offerta che migliori quella in grado di ventesimo, in mancanza di che l'appalto resterà definitivamente aggiudicato all'offerente suddetto.

Castellammare di Stabia, 15 febbraio 1923.

Il segretario generale.

Visto: Il sindaco.

8171 — A pagamento.

R. Subeconomato dei benefici vacanti

DI AQUILA

In forza del decreto dell'on. Ministro dei culti in data 6 dicembre 1922, procederò alla vendita a pubblico incanto dei beni appresso descritti di proprietà della parrocchia dei Santi Rocco e Maria in Pianola di Bagno.

Comune di Bagno

Lotto 1.

Seminatorio, Mellozi, conf Ercole Giuseppe a tre lati, e Pallitti

Ferdinando, art. 156, sez. G, n. 2168, di are 14,73 pari a coppe 2,18.

Prezzo base d'asta L. 5875.

Deposito per cauzione L. 587,50 — Deposito per spese lire 587,50.

Lotto 2.

Seminatorio Aia della Cona, conf. Scimia Antonio, la strada e Prospero Antonio, art. 2913, sez. F, n. 502, di are 22,76, coppe 3,33.

Prezzo d'asta L. 7320.

Deposito cauzione L. 732 — Deposito spese L. 732.

Lotto 3.

Seminatorio Salci di Palanza, conf. Centi Gennaro, strada comunale ed il cimitero, art. 2913, sez. G, n. 3239 e 3240.

Prezzo d'asta L. 4213,40.

Prezzo di cauzione L. 421,34 — Spese L. 421,34, di are 32,75, coppe 5,13 1/2.

Lotto 4.

Seminatorio Pratillo, conf. Salvi Gesualdo e Francesco, Censi Nunzio, forma e strada comunale, art. 2913, sez. G, n. 3250, 3259 e 3260, di are 40,64, coppe 6,26 1/2.

Prezzo d'asta L. 10.408.

Deposito cauzione L. 1040,80 — Deposito spese L. 1040,80.

Lotto 5.

Seminatorio Pratillo, conf. il 4° lotto, la strada comunale, Lepidi Rocco ed il 4° 6° lotto, art. 2913, sez. G, n. 3250, 3259 e 3260, di are 29,38, coppe 4 36.

Prezzo d'asta L. 6612.

Deposito cauzione L. 661,20 — Deposito spese L. 661,20.

Lotto 6.

Seminativo Pratillo, conf. strada comunale, 5° lotto, Censi Raffaele Lepidi Rocco, di are 22,19, coppe 3,28 1/3, art. 2913, sez. G, nn. 3250, 3259, 3260.

Prezzo d'asta L. 6069.

Deposito cauzione L. 606,90 — Deposito spese L. 606,90.

Lotto 7.

Seminatorio Vigna Piana, conf. la strada, Censi Ferdinando, Censi Franco e Censi Gesualdo, art. 2913, sez. G. M., n. 3123 di are 27, coppe 417.

Prezzo d'asta L. 2604.

Deposito cauzione L. 260,40 — Deposito spese L. 260,40.

Lotto 8.

Seminatorio Vigna Piana, conf. il lotto 7°, strada comunale, Censi Ferdinando e Censi Gesualdo, art. 2913, sez. G. M., n. 3123 di are 27, coppe 4,17.

Prezzo d'asta L. 2604.

Deposito cauzione L. 260,40 — Deposito spese L. 260,40.

Comune di Aquila

Lotto 9.

Seminatorio Rio, conf. Iacobucci Mariano, la stradella, Chiarizia Fe·er·co e la strada rotabile, art. 1964, sez. I, n. 16, di are 23,89, coppe 3,62.

Prezzo d'asta L. 3930.

Deposito cauzione L. 393 — Deposito spese L. 300.

Condizioni della vendita

1. Gli atti di vendita verranno stipulati nell'ufficio del R. subeconomato di Aquila.

2. I lotti verranno aggiudicati al maggiore offerente col metodo della candela vergine, ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 50.

3. È ammesso l'aumento non inferiore al ventesimo nei 20 giorni successivi a quello dell'asta, con domanda in carta da L. 2,40 al R. subeconomo di Aquila, o al sottoscritto, accompagnata dal deposito del decimo a cautela del prezzo e del decimo a cautela delle spese.

4. I depositi verranno restituiti a coloro cui nulla verrà aggiudicato.

5. Non si procederà alla subasta se non vi siano almeno due concorrenti, in mancanza di essi l'asta verrà dichiarata deserta e procedendosi a nuovo incanto, il lotto verrà aggiudicato anche ad un solo offerente.

6. Tutte le spese della vendita, nessuna esclusa, sono a carico del compratore.

7. I beni si cedono nello stato in cui si possiedono a corpo e non a misura, con le servitù attive e passive inerenti; non vi sarà luogo ad azione di diminuzione di prezzo, per qualunque errore incorso nella descrizione e consistenza di essi.

8. Saranno osservate tanto negli incanti che nel contratto le norme della legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento.

9. Gli incanti verranno eseguiti nella casa comunale di Bagno il 22 marzo 1923, alle ore 9 ant. e successive.

Aquila, 15 febbraio 1923.

Pasquale Basile
notaro residente in Aquila.

8173 — A pagamento.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 124 in Messina

E' aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda, ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi al concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche se esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali ed economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1466,57.

Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1908, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 17 febbraio 192?.

L'intendente.

8140 — A credito

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 1 in San Filippo Del Mela

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al cui concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione *privilegiata* di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice o deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 2128,77. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 17 febbraio 1923.

L'intendente.

8141 — A credito.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di Finanza di Messina

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 2 in S. Lucia del Mela

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1650.

La rivendita è assegnata alla seconda categoria ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra:

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle lire 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa da bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-22 fu di L. 2655,56. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2,40, entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 17 febbraio 1923.

L'intendente.

8142 — A credito

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Messina

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 55 in Messina

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1751.42. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Messina, 17 febbraio 1923.

L'Intendente

8143 — A credito.

Direzione dell'Arsenale di Costruzione d'Artiglieria in Torino

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 13 del mese di marzo 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale della Direzione suddetta, situata in via Arsenale n. 24, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale di costruzione, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI.

Lotto 1.

Assicelle di pioppo del n. 1, m2 5030.
Prezzo parziale L. 8,70.
Assicelle di pioppo del n. 2 m2 3003.
Prezzo parziale L. 7,20.
Tavole di pioppo del n. 1 m2 750.
Prezzo parziale L. 16.
Tavole di pioppo del n. 2 m2 3000.
Prezzo parziale L. 10,70.
Tavoloni di pioppo del n. 1 m2 400.
Prezzo parziale L. 30.
Tavoloni di pioppo del n. 2 m2 400.
Prezzo parziale L. 21.
Importo totale della provvista L. 129,680
Somma per cauzione L. 12.960.

Lotto 2.

Assicelle di abete del n. 1 m2 5000.
Prezzo parziale L. 10,50.
Assicelle di abete del n. 2 m2 4000.
Prezzo parziale L. 9.
Tavole di abete del n. 1 m2 1000.
Prezzo parziale L. 21.
Tavole di abete del n. 2 m2 5000.
Prezzo parziale L. 14,20.
Tavoloni di abete del n. 1 m2 400.
Prezzo parziale L. 40.
Tavoloni di abete del n. 2 m2 300
Prezzo parziale L. 29,30.
Travicelle di abete m3 31.
Prezzo parziale L. 420.
Importo totale della provvista L. 218,310.
Somma per cauzione L. 21,831.

Termini per la consegna

Giorni 80 a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarate nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha

luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni delle legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 17 febbraio 1923.

Il relatore
A. Buscaglia.

8137. — A credito.

N. 3.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 24 marzo 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare e presso la prefettura di Potenza avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per il completamento del tratto della strada Nazionale n. 53, compreso fra l'abitato di Castelgrande e la Cappella S. Vito di Muro Lucano:

Importo presunto complessivo L. 311.035,52 soggetto a ribasso, ivi non comprese L. 21.288,80 che rappresentano il prezzo a forfait dei materiali che l'appaltatore ha l'obbligo di acquistare dall'Amministrazione.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. *A*, del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 3, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente e verrà pronunziata a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso non superiore a quello massimo, nè inferiore a quello minimo segnato nella scheda segreta ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 30 novembre 1922.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Potenza nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero, (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta in mesi otto consecutivi decorrenti dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 15 marzo 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'esecuzione o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 13 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la

immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni succennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b, certificati del R. Console competente che co tengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale a dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1° certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Un vaglia della Banca d'Italia di L. 100 intestato al capo dell'ufficio contratti qualora non possano beneficiare dell'esenzione dal pagamento delle tasse di bollo e di registro; le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera b) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 12,000 in numerario, in biglietti di Stato o di Banca e in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere riusciti aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 10 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 16 febbraio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Corr[illegible]ti.

7893 — A credito

Corpo Reale del Genio civile

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Ufficio di Massa

Avviso

La ditta ing. cav. Francesco Piccioli, ha, in data 5 marzo 1922, presentato domanda per concessione di derivare massimo moduli 7,69, per mesi cinque, minimi: moduli 2,50 per mesi tre e

medii moduli 5,05 per mesi quattro dal torrente Torrite Cava in comune di Gallicano (Provincia di Massa Carrara) per produrre energia motrice a scopo industriale.

L'ingegnere capo reggente
Zambelli.

8058 — A pagamento.

Società anonima « Isontina »

per lo sviluppo delle risorse naturali delle Venezie

Capitale versato L. 500.000

SEDE IN MILANO — Via Borromei, num. 5

Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 marzo 1923, alle ore 14, in Milano presso la sede della Società, Via Borromei n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno susseguente 21 marzo, stessa ora e località.

Milano, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8127 — A pagamento.

Banca Agricola Commerciale di Licata

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sottoscritto e versato L. 170.000

AVVISO

Gli azionisti della Banca sono invitati intervenire all'assemblea generale ordinaria, che si terrà il 25 marzo in prima od, occorrendo, il 1° aprile 1923 in seconda convocazione, nel locale degli uffici della Banca alle ore 10, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica di deliberazioni del Consiglio.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci sull'esercizio 1922.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di tre consiglieri, tre sindaci e due supplenti.

Licata, 15 febbraio 1923.

Il presidente ff.
Vincenzo Dainotto.

8128 — A pagamento.

Società anonima italiana di spedizioni

“ Enrico Barbacini ”

Capitale Lire 4.500.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Genova, via Orefici n. 7, per il giorno 19 marzo 1923, alle ore 10,30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione pel successivo 20 marzo 1923 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922
2. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio stesso.
3. Nomina di quattro amministratori, di cui tre scaduti per anzianità e rieleggibili e uno in sostituzione di amministratore dimissionario.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

5. Deliberazioni a sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.
6. Proposta di conferimento in altra Società degli stabili di proprietà sociale in Milano.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore presso le Casse della sede della Società in Genova, via Orefici, n. 7, int. 3, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Potranno intervenire senza previo deposito gli azionisti portatori di azioni nominative, che risultino tali alla sera del 13 marzo 1923.

Genova, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8126 — A pagamento.

Banca siciliana di anticipi e sconti

Società anonima

SEDE IN PALERMO

Capitale versato e riserva L. 512.640

L'assemblea generale degli azionisti della Banca siciliana di anticipi e sconti, Società anonima, sedente in Palermo, è convocata in prima riunione il 24 marzo 1923, ed il 25 detto in seconda, alle ore 14 precise, nei locali della Società, piazza Marina n. 76, onde discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di tre a cinque consiglieri fra i quali il presidente.
5. Nomina di tre sindaci titolari e di due supplenti.

Palermo, 20 febbraio 1923.

Banca siciliana di anticipi e sconti
il direttore
Juli.

8129 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto 9 febbraio 1923 n. 113 cron. reg. al n. 1757 la 1ª sezione della Corte d'appello di Catania omologava l'adozione di Gravina Salvatore-Gaetano-Emanuele-Francesco fu Saverio e di Malerba Maria di anni 33 per parte del comm. Gravina Salvatore-Nicolò-Benvenuto fu Pasquale e fu Giuseppa La Rocca d'anni 76, entrambi nati, domiciliati e residenti in Caltagirone.

Catania, 19 febbraio 1923.

avv. Luigi Del Vecchio.

8092 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

per dichiarazione di assenza.

Il trib. civile di San Remo su istanza di Balestra Petronilla fu G. B., dom. a San Remo, povera, per decreto 25 settembre 1922, per ottenere la dichiarazione di assenza del di lei marito Bianchi Icilio fu Genesio Napoleone, scomparso dall'ultimo domicilio e resid.ª di San Remo, via Principe Amedeo n. 1, senza più dare notizie fin dal 1903, ha emesso provvedimento 8 novembre 1922, ordinando l'assunzione di informazioni e la pubblicità della domanda a sensi dell'art. 23 Codice civile. Chiunque ne avesse notizia è pregato darne avviso alla cancelleria del tribunale di San Remo.

Gerbolini
procuratore.

6761 — A credito - Art. 3614/5 C.

(2ª pubblicazione).

Il sottoscritto rende di pubblica ragione di avere smarrita una cartella di anticipazione, emessa dal Banco di Napoli - succursale di Caserta - col numero 1066, in data 31 agosto 1922 e relativa ad un'anticipazione di L. 6000 su titoli del consolidato 5 per cento e del consolidato 3.50 per cento e su buoni ordinari del tesoro, per il complessivo valore nominale di L. 12,700 e di averne perciò chiesto un duplicato.

Tanto si notifica in osservanza al regolamento di detto Istituto e per le eventuali eccezioni da farsi valere presso il Banco stesso contro il rilascio del chiesto duplicato.

Caserta, 2 febbraio 1923.

avv. Modesto Giordano.

7520 — A pagamento.